



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: ISTITUTI GENERALI DEI CONTRATTI PUBBLICI

T.A.R. Veneto, Sez. I, 10/07/2026, n. 1536: *Stand still* sostanziale. La violazione del termine dilatorio non comporta, di per sé, l'annullamento dell'aggiudicazione e la dichiarazione di inefficacia del contratto.

Al centro della vicenda controversa vi è l'impugnazione, con il ricorso introduttivo, della revoca dell'aggiudicazione disposta in danno dell'aggiudicatario, il quale, con un successivo ricorso per motivi aggiunti, ha censurato anche la nuova aggiudicazione a favore del secondo graduato.

Degna di nota è la declaratoria di inammissibilità della censura dei motivi aggiunti con cui il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 18, c. 3, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, perché la stazione appaltante non avrebbe rispettato il termine dilatorio di *stand-still* nonostante fosse pendente l'impugnazione della sua esclusione dalla gara.

Il TAR Veneto coglie l'occasione per ribadire che la dedotta violazione del suddetto termine dilatorio non è di per sé idonea a viziare gli atti di gara, dovendo valere il principio giurisprudenziale per cui la mera violazione della clausola di *stand-still*, senza che, come previsto dall'art. 121, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, concorrano vizi propri dell'aggiudicazione e al ricorrente sia stato impedito di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e la dichiarazione di inefficacia del contratto (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 marzo 2026, n. 2359).



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Dunque, anche per il TAR Veneto l'inosservanza della clausola di *stand-still* non è apprezzabile quale autonomo vizio dell'aggiudicazione, potendo al più concorrere a cagionare la caducazione dell'aggiudicazione e del contratto in concomitanza delle ulteriori condizioni di cui al succitato art. 121, c. 1, lett c), c.p.a.

Nel caso di specie, il TAR Veneto ha respinto il ricorso, perché, difettando tali condizioni, la violazione della clausola di *stand-still*, non poteva, da sola, legittimare la rimozione del nuovo affidamento.

[Consulta la sentenza](#)